

Art.30 *quinqües* ord.penit.

Permesso di affettività

Testo vigente	Proposta di modifica
	Art.30 <i>quinqües</i> Permesso di affettività 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 30 e 30 <i>ter</i>, ai condannati il magistrato di sorveglianza può concedere un ulteriore permesso, della durata non superiore a dieci giorni per semestre di carcerazione, al fine di coltivare specificamente interessi affettivi e da trascorrere con il coniuge, il convivente, altro familiare o con diversa persona tra quelle indicate dall'articolo 18. 2. Il permesso non è concesso quando vi è il pericolo che il condannato durante il periodo di permesso possa commettere nuovi reati ovvero che, allo scadere del periodo di permesso, non rientri in istituto. 3. Il provvedimento è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza secondo le procedure di cui all'articolo 30 <i>bis</i>.